

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2087 del 27/04/2022
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE di ANCARANI ALIDE - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA (TRATTAMENTI), IN LOCALITA' TRAVERSARA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) - PROCEDIMENTO N. RA21A0020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2235 del 27/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisette APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE – ANCARANI ALIDE -
CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA
SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA (TRATTAMENTI), IN
LOCALITA' TRAVERSARA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) -
PROCEDIMENTO N. RA21A0020

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 12/05/2021 registrata al protocollo ARPAE PG/2021/75451 del 12/05/2021 con cui l'impresa individuale Ancarani Alide, C.F. NCRLDA51D61D458H con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), ha richiesto la concessione con nuova perforazione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in località Traversara in Comune di Bagnacavallo (RA) ad uso irrigazione agricola (cod procedimento RA21A0020);

- della nota registrata al protocollo Arpae PG/2021/143518 del 17/09/2021 con cui l'impresa individuale Ancarani Alide esprime la propria volontà alla prosecuzione dell'istruttoria necessaria per il rilascio di concessione per il solo uso per trattamenti fitosanitari;

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale DET-AMB-2021 del 28/09/2021 con la quale questo Servizio autorizza l'impresa individuale Ancarani Alide alla perforazione di un nuovo pozzo in comune di Bagnacavallo (RA) loc Traversara, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 65 mappale 259, della profondità massima di 150 metri e diametro massimo esterno della colonna filtrante di 125 mm, per l'uso irrigazione agricola (solo trattamenti fitosanitari);

PRESO ATTO della nota PG/2022/53553 del 31/03/2022 con la quale l'impresa individuale Ancarani Alide comunica, ai sensi del punto 1.2 della sopra citata determinazione dirigenziale, la data di ultimazione dei lavori oltre l'esito della ricerca, da cui risulta che il pozzo stesso raggiunge una profondità di 121 m e diametro esterno di 125 mm, quindi nel rispetto delle condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.170 del 09/06/2021 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 17/09/2021 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2

alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA **A* (Attrazione)**. **La derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggi sito specifici. In sede di rinnovo verrà effettuata la valutazione dei volumi prelevabili.** L'atto di concessione, con l'imposizione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate emunte, risponderà alle necessità evidenziata dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque. Alla luce del risultato finale dell'Applicazione della Metodologia ERA essendo in presenza di criticità medie e ai fini della salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, il rinnovo di concessione sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che preveda una valutazione dei prelievi effettuati e degli impatti sulla risorsa ed in particolare riguardo alle variazioni del trend piezometrico, attualmente su valori leggermente negativi. Inoltre, anche sulla base delle verifiche dei prelievi effettivi realizzati, andrà evidenziato se possibile un insieme di azioni volte al risparmio di risorsa idrica. In sede di rinnovo dovranno essere valutate eventuali riduzioni delle portate massime concesse. A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
- Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. PG/2021/90215 del 09/06/2021;

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2021/125145 del 10/08/2021 per il solo uso finalizzato all'irrorazione di agrofarmaci;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico CORPO IDRICO Confinato Superiore – cod 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso SOLO utilizzo per trattamenti fitosanitari di un'area coltivata a vigneto di ha 01.43.00 con irrigazione a goccia, si considera assentibile un volume di 100 mc/annui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 230,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 22/04/2022;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Ancarani Alide, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa individuale Ancarani Alide C.F. NCRLDA51D61D458H la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod. procedimento RA21A0020) esercitato mediante n.1 pozzo (cod risorsa RAA138700) della profondità di metri 121,00 aventi le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Bagnacavallo (RA) loc Traversara, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 65 mapp 259; coordinate UTM RER x:741296 Y:923273;
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (SOLO TRATTAMENTI);
 - portata massima di esercizio l/s 1,17;
 - volume complessivo pari a mc/annui 100;
2. di stabilire/mantenere la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/04/2022 (PG/2022/67502 del 26/04/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
dott. Ermanno Errani
Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola (SOLO TRATTAMENTI) rilasciata a Ancarani Alide, C.F. NCRLDA51D61D458H (cod. procedimento RA21A0020).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Confinato Superiore cod 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore avviene mediante n.1 pozzo ubicato in comune di Bagnacavallo (RA) località Traversara avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA138700, Foglio 65 mapp 259;
- coordinate UTM RER x: 741.296 y:923.273;
- profondità m 121 e diametro del pozzo pari a mm 125;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola finalizzato al SOLO utilizzo per trattamenti fitosanitari di un'area coltivata a vigneto di ha 01.43.00 con irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 1,17
- volume annuo complessivo pari a mc 100.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il

diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti

o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DALLA RELAZIONE PIANO DI GESTIONE

Alla luce del risultato finale dell'Applicazione della Metodologia ERA essendo in presenza di criticità medie e ai fini della salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, il rinnovo di concessione sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che preveda una

valutazione dei prelievi effettuati e degli impatti sulla risorsa ed in particolare riguardo alle variazioni del trend piezometrico, attualmente su valori leggermente negativi. Inoltre, anche sulla base delle verifiche dei prelievi effettivi realizzati, andrà evidenziato se possibile un insieme di azioni volte al risparmio di risorsa idrica. In sede di rinnovo dovranno essere valutate eventuali riduzioni delle portate massime concesse.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.